



DECISIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMALI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio _____ in data _____

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento, mediante l'art. 76, co. 2 lett. b n. 3) del d.lgs 36/23, di un contratto normativo tramite accordo quadro per il servizio stampa, spedizione e notifica dei diplomi di dei titoli di studio (L, LM, ecc.) rilasciati dall'Università degli Studi di Firenze nell'anno 2026, trattativa 5890235/2025 - cpv 79823000-9 Servizi di stampa e di consegna
CIG: B98DFC6E49

*** *** ***

IL DIRIGENTE

Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 23/12/2024 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2025 ed il pluriennale 2025-2027;

Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

Vista la lettera prot. 29057 in data 10/2/2025;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d.lgs 165/2001;

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

Visti i decreti del direttore generale nn. Rep. 1696-224189 e 1697-224238 in data 2/9/2025;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Vista la legge 241/1990;

Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
-
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economali_patrimoniali_logistici.pdf;

Visto il d.lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studi di Firenze;

Vista la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d.lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

Visto il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

Richiamata la legge 15/2009 ed il d.lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;



Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

Attesa la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

Attesa l'obbligazione del risultato a carico del R.u.p.;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE e gli atti correlati di cui alla pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:180203_1;

Visto il d lgs 31 marzo 2023, n. 36, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2023, n. 209;

Che emergono dalla legislazione dei contratti pubblici l'essenziale principio del risultato che riscontra il suo significato, con particolare riferimento agli affidamenti del genere in oggetto, l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, in attuazione del principio generale del buon andamento che si concreta nell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Rilevata l'importanza, in base ai principi su citati, che la scelta degli operatori economici sia improntata a criteri di diligenza, professionalità e affidabilità;

Tenuto conto quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

Viste inoltre le Faq sugli accordi quadro aggiornate dall'Anac sulla pagina <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro> <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro>;

Richiamati i chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro emessi nel comunicato dell'Anac adottato in data 5 giugno 2024 e reperibile alla pagina <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-5-giugno-2024>;



Viste inoltre le Faq sugli accordi quadro aggiornate dall'Anac sulla pagina <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro> <https://www.anticorruzione.it/en/-/contratti-pubblici-on-line-le-faq-sugli-accordi-quadro>;

Visto per quanto sopra anche quanto confermato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato n. SCCLEG/1/2023/Prev del 10/2/2023 chrome-extension://efaidnbmnnibpcapcglclefindmkaj/https://www.corteconti.it/Download?id=38cbe5fc-090e-46c2-b6ad-afb2f52645f0, per cui "l'accordo quadro, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", ossia dei "contratti adesivi discendenti", che saranno stipulati nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità preventivamente rilevate dall'Amministrazione, non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativo in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare per intero le prestazioni di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo. Di conseguenza, l'Accordo Quadro non costituisce titolo legittimante l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria a carico dello Stato, in assenza della quale l'Amministrazione non può procedere all'assunzione dell'impegno di spesa. Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno";

Che è riconoscibile, a livello di ordinamento civile e amministrativo, con riferimento al contratto di appalto un sinallagma in cui la forma negoziale vede la sua prestazione da eseguirsi che riguarda sempre un risultato specifico a carico dell'appaltatore considerato che l'affidamento dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica;

Considerato che per il regolare affidamento prevale *l'intuitu personae*, inteso come l'affidarsi ad un soggetto di cui fa fede la professionalità, la serietà dell'organizzazione e la stabilità che l'operatore economico è riuscito a garantirsi nel pubblico, constando in ciò un richiamo ai principi del buon andamento, efficienza dell'azione amministrativa già ribadito nell'art. 97 Cost. onde avere una doppia garanzia, sia sull'operatore economico stesso, sia sull'iter procedimentale che conduce alla conclusione del contratto, ricordando tra l'altro, che l'art. 1 bis della legge 241/1990, per cui la pubblica amministrazione nel normale svolgimento delle proprie attività. Segue lo schema del diritto privato in quanto il sistema civilistico è più celere ed agile nel vedere realizzati gli interessi pubblici e collettivi;

Considerato ovviamente che all'interno dei rapporti amministrativi la preminenza e la causa dell'accordo sono da ricercare nel provvedimento che contiene gli elementi, soggettivi ed oggettivi, che consentono di potere utilizzare il contratto di appalto per le finalità e gli interessi pubblici;

Che alla Stazione Appaltante è richiesta tempestività nel raggiungimento delle finalità assegnate: l'affidamento del contratto e della sua esecuzione deve quindi avvenire, in termini di risultato, con la massima tempestività e secondo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Che, come confermato nei pareri del Mit 26/2/2024 n. 2301, nonché in quello della provincia di Trento 2/3/2025 n. 479, con i quali viene confermato che la scelta del contraente avviene discrezionalmente da parte della stazione appaltante, sulla base di elementi economici e/o qualitativi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 del d lgs 36/2023;

Vista inoltre la delibera della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, n. 3/2024/Par del 18 gennaio 2024, peraltro allegata alla comunicazione assunta al protocollo 41492 in data 22/2/2024 di sollecitazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 45 del d lgs 36/2023;

Visto da ultimo anche il parere, su uno specifico quesito posto al servizio supporto giuridico del M.I.T., codice identificativo nr. 2393 del 26/2/2024, argomento incentivi per funzioni tecniche, <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2393>;

Vista la delibera della la Corte dei conti Toscana (delibera 21 giugno 2023, n. 196), che ha ritenuto che le disposizioni del Codice degli appalti (prima l'art. 113, D.lgs. n. 50/2016 e adesso l'art. 45, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), fanno esclusivo riferimento "alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa", ritenendo, quindi, che "tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari";

Atteso quanto normato dall'art. 21 del d lgs 36/2023 per cui il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.



Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Considerato in linea generale che l'invito a proporre, privo di effetti negoziali e formulato mediante interpello inviato per lo specifico caso alla ditta specializzata del settore ed avente documentate esperienze nel genere di servizi di cui sopra, di seguito meglio generalizzata, in modo da sollecitarne una manifestazione di interesse a farsi partecipe della consultazione di mercato e tecnica da svolgere, in modo da elaborare un'ipotesi di proposta maggiormente aperta, estesa non solo al prezzo, ma anche ad altri elementi che non sono da predeterminare: es., i tempi di conclusione, modalità operative, strumentazione da utilizzare, in linea con le esigenze che stanno alla base della prestazione da eseguire;

Ricordato che nel caso di invito a proporre si tratta di una dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere;

Che la proposta commerciale, aperta in quanto non riferita ancora ad una fase di negoziazione ed incontro di volontà delle parti, non va al momento posta in una serie di confronti, semmai solo e soltanto valutata in rapporto al fabbisogno al quale l'amministrazione intende fare fronte, nonché alla capacità, dimostrata dalla proposta commerciale stessa, dell'operatore economico di eseguire la prestazione in modo da rispondere al fabbisogno in modo potenzialmente corretto, rispondente al risultato e compatibile con tempistica e spesa prenotata;

Che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla legge;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo e in particolare i titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Firenze, per i quali viene prodotto un diploma cartaceo;

Considerato che costituisce un obiettivo preciso del Piano integrato attività e organizzazione quello di riorganizzare, oltre al recupero dell'arretrato, la gestione della formazione e distribuzione di tutte le pergamene contenenti i titoli accademici di laurea e lauree magistrali dell'Ateneo;

Vista la documentazione acquisita agli atti sin qui depositati, integrante e sostanziale;

Vista la comunicazione circa la necessità di acquisire le stime delle carriere degli studenti per il 2026, acquisita agli atti del prot. 358004 in data 14/3/2024, agli atti;

Preso atto, in attesa di una risposta definita per quanto alla predetta documentazione, delle esigenze storicamente elaborate e riguardanti la necessità di allestire i servizi per la stampa tipografica dei titoli di cui all'oggetto (pergamene di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea v.o.) in relazione ai quali ricorre l'impossibilità di ricorrere alle risorse umane e strumentali interne, in tempi efficienti e tempestivi tali da assicurare il diritto e l'interesse degli studenti universitari;

Ritenuto dover assicurare la massima tempestività del prodotto soprattutto in relazione alle sollecitazioni dell'utenza;

Ritenuto dover provvedere, in continuità e sulla base degli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo contenuti nel Piano integrato di attività ed organizzazione per il 2023 e 2024, a migliorare tutto il processo legato in particolare alla produzione dei titoli con la loro consegna massiva, se non durante le proclamazioni, almeno in specifiche ceremonie dedicate agli studenti neolaureati da tenersi a breve distanza di tempo rispetto alle sedute di laurea, secondo i vari ordinamenti didattici;

Che ad oggi si rende necessario, al fine di non disperdere quanto sin qui effettuato per il raggiungimento dell'obiettivo annuale e del più complessivo risultato votato ad un miglioramento di questo specifico servizio, ma anche di un migliore assetto degli specifici servizi di segreteria studenti dell'Ateneo, sui quali pende una fase di revisione organizzativa, come da informative via via giunte tramite i canali ufficiali dell'università;

Atteso che in base, anche alla passate indagini di mercato, si è constatata e riscontrata una effettiva assenza di alternative anche in virtù del grado di soddisfazione concretizzato tra gli studenti e maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, con un'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, di conseguenza con una prestazione ritenuta ben più che accettabile, con un particolare grado e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato (Consiglio di Stato 5/4/2022 n. 2525) quindi una garanzia di affidabilità che può costituire anche giustificazione plausibile secondo le linee guida anac n. 4/2016 sopra citate;

Che negli ultimi anni il processo di produzione dei diplomi è stato interessato da un profondo rinnovamento tecnologico, tanto da consentire la consegna della pergamena all'interessato in tempo reale durante la sessione di laurea, a costi ritenuti



congrui in relazione ai servizi offerti;

Ritenuto opportuno, pertanto, dismettere gradatamente le attuali procedure di produzione in proprio dei diplomi, ricorrendo a servizi integrati specialistici già disponibili sul mercato;

Che l’Ufficio afferente l’area didattica ha ancora a tutt’oggi in programma inoltre una revisione degli archivi storici delle pergamene, con il coinvolgimento dell’Ufficio archivi di Ateneo anche in considerazione del fatto che l’area didattica può disporre di uno specifico deposito presso i locali che nell’ultimo lustro sono stati ristrutturati con destinazione archivistica presso l’edificio D15, piano seminterrato, Novoli;

Considerato che a seguito delle passate ricerche di mercato effettuate in ambito nazionale, non è pervenuta alcuna manifestazione formale in risposta alla stessa;

Considerato l’invito a proporre, privo di effetti negoziali e formulato mediante interpello inviato per lo specifico caso alla sotto meglio generalizzata società, in modo da sollecitarne una manifestazione di interesse a farsi partecipe della consultazione di mercato e tecnica da svolgere, in modo da elaborare un’ipotesi di proposta maggiormente aperta, estesa non solo al prezzo, ma anche ad altri elementi che non sono da predeterminare: es., i tempi di conclusione, modalità operative, strumentazione da utilizzare, in linea con le esigenze che stanno alla base della prestazione da eseguire;

Atteso che l’art. 17, comma 2, del d.lgs 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ricordato che nel caso di invito a proporre si tratta di una dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere;

Che la proposta commerciale, aperta in quanto non riferita ancora ad una fase di negoziazione ed incontro di volontà delle parti, non va al momento posta in una serie di confronti, semmai solo e soltanto valutata in rapporto al fabbisogno al quale l’amministrazione intende fare fronte, nonché alla capacità, dimostrata dalla proposta commerciale stessa, dell’operatore economico di eseguire la prestazione in modo da rispondere al fabbisogno in modo potenzialmente corretto, rispondente al risultato e compatibile con tempistica e spesa prenotata;

Che l’affidamento è disposto sotto condizione risolutiva della comprovata insussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla legge;

Visto dunque l’interpello assunto a ns. prot. 309207 del 31/10/2025 all’operatore specializzato Scriptorium Decore srl, volto ad avviare, senza costituire specifici impegni precontrattuali, una ricognizione preliminare e prodromica all’affidamento del contratto normativo/accordo quadro relativo al servizio di produzione, stampa, spedizione e archiviazione digitale delle pergamene di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, e titoli equipollenti, per l’annualità 2026;

Atteso che, in relazione all’esigenza sopra descritta, la ditta Scriptorium Decore srl ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio sopra descritto per l’anno 2026, confermando i prezzi proposti all’inizio della collaborazione, come da documentazione assunta a ns. prot. n° 329994 del 11/11/2025, inclusa la catalogazione gratuita del pdf/A;

Visto in particolare il preventivo del 10/11/2025 e ns. protocollo n. 0327807 del 10/11/2025;

Considerato inoltre che il corrente servizio mette a regime, oltre che alla produzione e stampa del prodotto pergamaceo, anche il servizio postale e di corriere per la consegna dei titoli direttamente agli studenti interessati;

Considerato che l’imprenditore, sopra meglio generalizzato, risulta munito, come già esplicitato, di una privativa industriale in grado di connotarsi quale esclusiva funzionale al servizio anche in correlazione al fatto che dall’indagine di mercato prodromica e preliminare è stato rilevato, a conferma di quanto in atti, un prodotto con caratteristiche tecniche infungibili, non surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità e che pertanto la proposta pervenuta risulterebbe l’unica esistente sul mercato dotata di quelle specifiche caratteristiche che la rendono peculiare ed originale;

Che tale Società è titolare di un brevetto relativo ad un procedimento informatizzato innovativo in grado di gestire e generare tutte le tipologie di diplomi universitari consentendo di velocizzare l’elaborazione e la compilazione dei dati variabili mediante l’utilizzo di una piattaforma web;

Che il suddetto sistema, attraverso un meccanismo di verifica su diversi livelli, offre garanzia di sicurezza sulle possibili contraffazioni;

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento di un accordo quadro per il servizio di stampa, spedizione e notifica dei diplomi di dei titoli di studio (L, LM, ecc.) rilasciati dall’Università degli Studi di Firenze per l’anno 2026 per un massimale stimato in € 139.900,00+ iva e dunque € 170.678,00 tutto compreso;



Vista la trattativa Mepa n. trattativa 5890235/2025

Che il cpv per il presente affidamento è Cpv 79823000-9 Servizi di stampa e di consegna;

Che il CCNL è Grafici Artigiani;

Che il codice Ateco sono 18.12.00 e 53.20.00 per servizi postali/corrieri;

Considerato che, anche in considerazione della sentenza del 10 dicembre 2020 con cui la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha riconosciuto i diritti di esclusiva di una nota catena di alberghi di lusso sull'uso della lettera dell'alfabeto "W" ed atteso che la stessa decisione del Tribunale di Roma si pone in linea di continuità rispetto all'orientamento giurisprudenziale – sia nazionale, sia europeo – secondo cui le lettere dell'alfabeto non necessitano di "artifici" grafici per poter svolgere una funzione distintiva (in questo senso Corte di giustizia dell'Unione europea C-265/09; Cassazione 25 giugno 2007; Tribunale di Milano, 31 marzo 2010; Tribunale di Napoli, 23 aprile 2009) non è irrilevante il fatto che i giudici hanno evidenziato che le lettere dell'alfabeto possono, addirittura, essere considerate marchi cosiddetti forti, la cui tutela si estende a tutte le variazioni – ancorché rilevanti ed originali – che lascino sussistere un'identità sostanziale del "cuore" del marchio (e cioè la lettera dell'alfabeto);

Che l'operatore interpellato aveva già, avendolo acquisito in precedenza, migliorato i caratteri alfabetici utilizzati dall'Università *ab immemore*, font alfabetici perfezionati e così adesso dotati di una loro specifica individualità economico-sociale che non consente la sua sostituzione con un altro tale da risultare per il momento l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno, tenuto anche conto della privativa industriale sopra ricordata;

Tenuto conto dell'importanza del buon uso dei caratteri tipografici utilizzati e dell'apporto della società artigiana, che lavora su misura, nel completare l'alfabeto specifico e messo a disposizione dall'università (nel suo uso *ab immemore*, non è infatti stata trovata presso l'area didattica una traccia di quando questo alfabeto sia stato elaborato od approvato) e considerata la capacità tecnica sulle modalità con cui la ditta in questione riesce ad assemblare e comporre i singoli caratteri di scrittura, migliorandone gli assetti tipografici (prima di questo affidamento avevamo infatti errori sulle stampe come ad esempio un apostrofo al posto dell'accento, caratteri del tutto particolari errati, ecc.);

Che il carattere tipografico così ottenuto costituisce il vero e proprio design del lettering, il modello estetico e calligrafico del carattere, con una sua distintività, tale da fare rientrare il typeface nella tutela di disegno e modello del diritto industriale ex d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 anche in virtù della novità e dell'individualità dell'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale, comprendendovi anche i simboli grafici e caratteri tipografici;

Che il Regolamento n. 6/02/CE, all'art. 96 riferendosi alla tutela dei "disegni e modelli" ribadisce una tutela sostanzialmente affine a quella nazionale, ma specifica che il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per nvenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale - in particolare, nel caso di disegni o modelli non registrati ma dotati dei requisiti per la valida registrazione, l'autore ha un diritto di esclusiva (anche di sfruttamento commerciale) per un periodo di tre anni dalla prima divulgazione nel territorio comunitario;

Che Il "font", elemento distintivo dell'operatore individuato nel momento stesso in cui è andato a completarne, inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico, è soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell'utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e a determinate finalità, identificata dagli EULA (End User License Agreement);

Considerato che con lettera pec pervenuta agli atti del protocollo 57800 del 13/3/2024, la stessa Scriptorium decore srl, ha confermato che l'alfabeto in uso per la stampa delle lauree dell'università degli Studi di Firenze risale al XVI secolo segnalando che la digitalizzazione era stata effettuata dall'università stessa in maniera incompleta risultando peraltro mancante di 55 glifi e che il calligrafo della stessa società ha effettivamente completato quell'alfabeto rendendolo completamente stampabile;

Che con tale procedura si azzerano i tempi di consegna dei diplomi e si riducono notevolmente le giacenze e quindi i costi di spedizione in quanto la maggioranza dei diplomi cui provvede direttamente la società in parola, con un indiscutibile ritorno di immagine derivante dalla consegna tempestiva ed efficace dei diplomi;

Che la citata procedura consente una riduzione del carico di lavoro degli uffici dovuta sia al contenimento delle operazioni di controllo che all'eliminazione degli errori, evitando quindi di ritirare e sostituire i diplomi errati;

Valutato così il ricorrere di un know-how specialistico in quanto l'operatore economico possiede competenze tecniche e professionali altamente specialistiche, maturate nel corso del tempo relativamente alla fornitura e al montaggio delle apparecchiature audiovisive per le aule universitarie, che non risultano facilmente reperibili sul mercato. Tali competenze sono documentate anche dalle esperienze pregresse rilevato che l'operatore economico interpellato ha già collaborato con



l'Amministrazione su progetti analoghi o propedeutici, acquisendo una conoscenza approfondita del contesto operativo, delle criticità e delle soluzioni adottate. L'interruzione del rapporto potrebbe comportare rischi di discontinuità e perdita di efficienza tenuto anche conto che servizio che accompagna alla fornitura richiede l'accesso a dati riservati e ambienti critici, per i quali l'operatore ha dimostrato affidabilità e conformità normativa;

Che dunque l'impresa in oggetto ha dimostrato, nel corso delle precedenti forniture, elevata competenza tecnica, capacità di intervento tempestivo e piena conformità agli standard richiesti. La conoscenza pregressa delle infrastrutture e delle modalità di installazione consente di ridurre significativamente i tempi di esecuzione e i rischi di malfunzionamento;

Considerato di conseguenza l'interesse a perseguire i criteri di continuità tecnica e funzionale, nonché sull'elevato grado di specializzazione e competenza maturato dalla stessa operatrice nell'ambito in oggetto e che tale scelta risponde all'esigenza di garantire l'omogeneità e la piena interoperabilità evitando discontinuità tecnologiche che potrebbero compromettere l'efficienza operativa;

Visto l'art. 76, comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del d.lgs 36/2023;

Vista la documentazione relativa al brevetto in questione, agli atti dell'Università;

Che la medesima è dotata di specifico brevetto registrato presso il Ministero dello sviluppo economico direzione generale per la lotta della contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, al nr. 0001420568 (Domanda di brevetto d'invenzione per: SISTEMA DI CONFIGURAZIONE E REDAZIONE DI DOCUMENTI, IN PARTICOLARE ATTESTATI, E RELATIVO METODO depositato in data 2 ottobre 2013 al n. MI2013A001628, Deposito emendamenti ed osservazioni in base all'Art. 5(1)(a) e 5(1)(b) del Decreto Ministeriale del 27.06.2008 a seguito della comunicazione interlocutoria n. 19067 del 4.02.2014 (Rapporto di Ricerca n. IO 43209 del 24.01.2014), in atti al prot. 18057 in data 27/1/2023;

Vista la documentazione pervenuta e già depositata agli atti del prot. 30753 del 13/2/2023;

Atteso il ricorrere dei presupposti e requisiti di cui a diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2 lettera b) n. 3 del d.lgs 35/2023 e che questa circostanza ha inciso nel sinallagma genetico risultante dal contratto, costituendone la causa, così che, mancando il legame reciproco a giustificare il compimento della dedotta prestazione perché sia eseguita anche l'altra, il contratto sarebbe risultato privo della sua funzione ed in tal senso è stato valutato che il diritto esclusivo in questione, come accertato in fase istruttoria, è in grado di soddisfare l'interesse dell'Amministrazione per il raggiungimento del fine in oggetto anche in riferimento dei guadagni di efficienza e dei benefici *che ne derivano in termini di qualità ed economicità* dei servizi o dei beni forniti, oltre che della tempestività nell'assicurare il prodotto finale rispetto all'utenza;

Verificato quanto segue, ovvero che la società interpellata svolge analogo servizio per l'Università degli Studi di Bologna per il periodo 6/5/2023 al 5/5/2026 cig 979278804F, al prezzo unitario di euro 11,50 e che i prezzi praticati sul mercato dalla predetta società risultano concorrenziali rispetto a quelli offerti a questa università ed anche con altri Atenei dei cui affidamenti si conservano gli atti depositati;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Atteso che l'accordo quadro è uno strumento contrattuale, non una procedura di affidamento e che rappresenta l'atto iniziale di una fattispecie complessa, a formazione progressiva, di cui detta la disciplina generale da applicare per tutta la durata temporale dello stesso che, poi, si completa nei dettagli con i successivi atti di adesione;

Che l'operazione complessiva si caratterizza per il fatto che ciascun atto discendente trova il suo presupposto, essenziale ed imprescindibile, nell'Accordo Quadro che diventa, per tale aspetto, anche il parametro di riferimento per la valutazione di legittimità di ciascun accordo che ad esso aderisce;

Che conseguentemente, i singoli contratti esecutivi, seppur indipendenti l'uno dall'altro, sono strettamente collegati all'accordo quadro che costituisce il primo atto di un'unica operazione economica complessa, data la presenza di un vincolo inscindibile (...) tra l'accordo quadro e i singoli contratti discendenti.

Che la direttiva 2004/18/CE ha qualificato lo strumento degli accordi quadro "una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa" (considerato n. 60 della direttiva 2014/24/UE cit.), precisandone comunque le condizioni per un uso legittimo e non distorsivo della concorrenza;

Che in tal modo l'amministrazione accorda la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento;

Che in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato ciò anche in



considerazione del fatto come sopra fatto cenno che il settore didattica ha ancora da definire il fabbisogno di stampe e consegne per il 2025 e considerato anche che, come accaduto nel recente passato, non è mai certo quali sono i termini di mandata delle pergamene per la stampa essendo ciò connesso alle processazioni da parte delle segreterie studenti in base alle loro tempistiche;

Che tecnicamente l'accordo quadro non è un appalto ma può essere applicato a tutti i tipi di appalto e può dar luogo ad un consistente risparmio di tempo, costi del prodotto e risorse. Difatti, la giurisprudenza europea ha precisato che "l'accordo quadro rientra, in generale, nella nozione di appalti pubblici, poiché conferisce un'unità ai diversi contratti specifici che disciplina" (cfr. Sez. III, sent. 19 dicembre 2018 n. C-216/17) e la giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'Accordo Quadro "costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste. Così facendo l'amministrazione accorda la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento....." (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5785 del 6 agosto 2021);

Che "l'accordo quadro è un modello negoziale, riconducibile, lato sensu, agli schemi del contratto normativo e del contratto preliminare e si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare e, quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla Stazione Appaltante" (TAR per la Campania, sez. I, n. 4264 del 2016);

Vista la predetta proposta commerciale e previsionale con cui l'operatrice economica ha rimesso alla scrivente amministrazione la sua relativa migliore proposta di valutazione e stima dei costi, a specificazioni tecniche già illustrate, per la concreta realizzazione del prodotto descritto in oggetto, potendo constare che il preventivo, in linea generale, è presente in tutti i settori commerciali, che si tratti di fornitori di merci o di servizi, contiene i dettagli, le condizioni della consegna, delle merci o dei servizi pianificati con le relative proposte di prezzo;

Che quanto sopra è pervenuto a seguito di una fase di informale negoziazione e trattativa conducendo a quanto nel documento descritto ed acquisito anche ai fini della valutazione del risultato e della tempestività ovvero della capacità di realizzare l'intervento nei tempi previsti;

Dato e stante che ciascun documento di cui sopra, avente giuridicamente natura istruttoria e pertanto non di proposta contrattuale compiuta ex art. 1326 c.c., bensì di manifestazione della disponibilità da parte dell'operatore economico a trattare sulla base di alcuni elementi, assumendosi pertanto come atto di risposta all'attivazione della trattativa negoziale ex art. 1337 c.c., contiene la descrizione dei beni e servizi da acquisire per poter soddisfare l'esigenza in oggetto e l'interesse pubblico che vi è sotteso, l'indicazione dei quantitativi, dei prezzi e del riferimento ai costi di trasporto, imballaggi e spedizione, delle informazioni sui tempi di consegna, dei termini e delle condizioni generali, nonché dei termini di consegna, dei termini e delle condizioni generali, di pagamento, della scadenza della previsione negoziale, ecc.;

Che lo scopo del preventivo è quello di sondare il mercato per verificare la sussistenza di uno o più operatori, da un lato disponibili e dall'altro qualificati a realizzare la prestazione, non di fare confronti con altri operatori, in quanto ha un contenuto aperto e non vincolato da un sistema di gara sincronico ed a parità di condizioni;

Che si acquisisce prima della negoziazione per individuare l'operatore economico con cui trattare l'affidamento;

Che quanto sopra rappresenta il calcolo di previsione del costo del prodotto in trattazione, giunto a seguito di un'analisi negoziale fondata sulle caratteristico tecnico commerciali dell'appalto e del settore di riferimento, non essendo comunque necessario ricorrere all'effettuazione di preventive indagini di mercato od acquisizione di una pluralità di preventivi, prevalendo in ogni caso la discrezionalità in capo alla stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le esperienze idonee dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento oltre che alla centralità della decisione a contrarre o atto equivalente, in base all'art. 17, co. 2, d lgs 36/2023;

Considerato che la ditta interpellata, nei correlati settori di specializzazione, ha consentito in precedenti omogenee forniture un discreto grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali analoghi per la fattispecie qui considerata avendo consentito un'esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Considerato che l'oggetto della prestazione negoziabile ha caratteristiche proprie non replicabili, anche in relazione al risultato atteso;



Che in relazione a quanto precisato può attendersi ad una caratteristica di unicità sia per la natura della specifica prestazione ed al contesto in cui ci si trova ad operare tenuto conto anche del livello di personalizzazione fondata su esigenze specifiche non propriamente standardizzate e standardizzabili;

Che la caratteristica di cui sopra comporta che l'adattamento del servizio proposto è strettamente legato alle competenze, esperienze e conoscenze specifiche e non trasferibili del fornitore interpellato che comprova di essere in possesso di competenze tecniche, metodologiche ed organizzative distintive e non facilmente replicabili;

Considerato dunque che le prestazioni in oggetto sono state personalizzate in funzione delle peculiari esigenze e risultano strettamente connesse al know how esclusivo del fornitore, costituito da competenze tecniche, metodologiche ed organizzative non comuni e non facilmente replicabili e che rappresenta un elemento distintivo ai fini della corretta esecuzione del servizio, non potendo attendere alle attività da svolgere come standardizzabili, in vista della qualità ed efficacia del risultato atteso;

Rilevato che il diritto degli appalti pubblici, pur essendo un ambito tecnico, incorpora una visione ontologica: riconosce che alcune prestazioni sono irripetibili non solo per ragioni economiche ma per la loro natura relazionale, contestuale e qualitativa, fattori estendibili alla competenza professionale;

Rilevato che l'azienda interpellata è in possesso di tutta una serie di attitudini, competenze, conoscenze pratiche ed abilità che definiscono il suo approccio al tema in oggetto ed alla specifica natura del problema da risolvere in relazione al risultato proposto e ciò consente di ipotizzare una certa efficacia ed efficienza rispetto al medesimo risultato da conseguire, grazie alle procedure interne, ai flussi di lavoro, ai processi lavorativi che l'azienda stessa in esperienze pregresse, ha sempre dimostrato e comprovato di tenere in massima cura e che il know how in questione ha consentito in pregressi rapporti contrattuali di avere registrato una notevole soddisfazione di utenti e studenti;

Atteso il comprovato know how aziendale dell'operatore in parola, che si riferisce all'insieme delle conoscenze pratiche, delle competenze tecniche, delle procedure e delle esperienze che l'azienda ha accumulato nel corso del tempo e che tutti questi assetti comprendono la capacità di applicare tali conoscenze in modo efficace e concreto per risolvere problemi, migliorare processi o creare nuovi prodotti;

Attesa la specifica performance dell'operatore interpellato a fronte della esecuzione di precedenti contratti e dunque la qualità produttiva e gestionale dell'azienda in parola;

Che in relazione a quanto sopra si tiene conto del fatto che la spesa totale in un intervento comprende anche i costi della buona o della cattiva performance componente essenziale del costo totale di acquisto che devono essere presi in considerazione per avere una misura esatta delle spese (ad esempio, comprende i costi successivi di manutenzione, gli eventuali ritardi nella consegna, gli errori nella fornitura e tutte le attività del rup e dell'ufficio di supporto legata alla gestione delle forniture, ecc.);

Valutato come l'operatore interpellato in precedenti rapporti contrattuali si è caratterizzato per il rispetto dei tempi di consegna, per il rispetto dei costi previsti in sede di proposta commerciale, della qualità complessiva del prodotto e servizio forniti, della competenza dei professionisti coinvolti, della qualità complessiva nella capacità di relazionarsi con il committente, del comportamento etico del fornitore e rispetto del Gpp, del livello di soddisfazione complessivo;

Visti anche gli artt 58 co. 4 e 67 co. 2 letterab) della direttiva 24/2014/UE;

Che Il know how è spesso considerato una forma di proprietà intellettuale con particolare riferimento a processi di produzione innovativi e ottimizzati, a metodi di gestione del personale che incrementano la produttività, a soluzioni tecniche specifiche che risolvono problemi comuni in modi unici;

Che gli aspetti sopra considerati sono attendibili come vantaggi competitivi non facilmente accessibili o replicabili da concorrenti esterni, inoltre dotati di uno specifico valore economico, considerato che, a differenza dei brevetti, il know how, anche quale conoscenza approfondita e specifica permette al team aziendale di identificare rapidamente la causa radice dei problemi operativi e di sviluppare soluzioni efficaci, spesso innovative, non richiede registrazione e non ha limitazioni temporali, il che lo rende particolarmente prezioso;

Che l'azienda in questione è dotata di maestranze operative, capaci, formate e responsabili e tutto è ciò è comprovato anche in base a pregresse esperienze contrattuali e che tutto ciò sotto il profilo tecnico, sia sotto quello dell'esperienza sul campo e delle soft skill forma un patrimonio unico nel suo genere ed in grado di garantire il buon risultato in oggetto, con celerità ed economicità, dunque il buon andamento dei servizi ed uffici;

Che il know how di che trattasi è sia interno ma proviene anche dall'esterno, come ad esempio informazioni di tipo regolatorio, amministrativo, legale, tecnico e si stabilisce non solo in procedure formali ma anche fondate sulla conoscenza informale ovvero tutto quel sapere aziendale non "documentato" che si basa sull'esperienza concreta delle persone e delle



maestranze impiegate dal fornitore;

Che il know how di cui l'operatore in parola è dotato, grazie alle esperienze pregresse ed alla sua specifica organizzazione, all'insieme ampio e variegato di conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere le attività all'interno del settore commerciale di riferimento, all'insieme delle informazioni che l'azienda possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto, agli adattamenti chiesti dal cliente, considerabile alla stregua di una proprietà industriale, consente di riscontrare nella sua proposta commerciale quelle caratterizzazioni inerenti processi di produzione innovativi ed ottimizzati, metodi di gestione del suo personale a sue cure, che appaiono incrementare quell'importante senso di produttività, soluzioni tecniche specifiche, che risolvono problemi comuni in modi unici e non sempre ripetibili;

Considerato dunque che il riscontrato know how dell'operatore in questione, rivolto ad un certo ambito all'interno del quale il detentore di quel capitale umano opera ed organizza la propria attività, l'organizzazione d'impresa, la commercializzazione del prodotto e tutto ciò che attiene all'azienda acquisendo in tal modo un valore economico, offre un vantaggio competitivo, non apprendendo facilmente accessibile o replicabile da concorrenti esterni, tale da potere considerare che l'azienda in questione è in grado di offrire prodotti e servizi unici nel loro genere e comunque anche superiori rispetto ad altre situazioni, vuoi per le loro tecniche di produzione, per i metodi esclusivi e puntuali di erogazione della fornitura che accentuano la qualità finale del prodotto;

Che da tutto ciò sopravanza, in ipotesi, una riduzione di sprechi, una celerità produttiva, una minimizzazione di errori ed un incremento ed aumento di efficienza di produttività e di riduzione dei costi operativi;

Che per le predette motivazioni può attendersi alla possibilità di una procedura negoziata ex art. 76, co. 2, lettera b) nr. 2 D. lgs. 36/2023 in relazione alla probabile infungibilità in considerazione del fatto che quello interpellato appare al momento l'unico imprenditore a disporre del know how necessario per eseguire la prestazione, per le qualità particolari dell'impresa da farla apparire, sia sotto il profilo delle maestranze altamente specializzate, sia per gli strumenti tecnologici di cui dispone, sia per il prodotto o il servizio offerto, come l'unica in grado di eseguire la prestazione dalle caratteristiche tecniche assolutamente particolari;

Atteso che in relazione all'esigenza da soddisfare ed in relazione al risultato atteso con l'invito a proporre, si sono date alcune caratterizzazioni e specifiche riguardanti l'oggetto contrattuale su cui è stato possibile progressivamente andare a precisare l'oggetto stesso nel suo complesso in modo soddisfacente;

Considerato che la giurisprudenza interna ed eurounitaria riconosce alle amministrazioni appaltanti una discrezionalità nell'individuare le proprie esigenze di approvvigionamento che devono rispondere a criteri di tipo funzionale concretamente apprezzabili ed in modo tale che i prodotti siano in ogni caso idonei a consentire il perseguitamento delle esigenze dell'amministrazione stessa anche in considerazione del fatto che l'individuazione delle esigenze funzionali rientra nell'ambito delle scelte di merito che non possono essere modificate al solo scopo di garantire una maggiore apertura al mercato;

Vista la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. La prestazione delineata dall'operatore economico scelto corrisponde all'interesse pubblico da soddisfare in quanto nella negoziazione intrapresa ha integralmente fatto propri gli elementi progettuali indirizzati, come elementi qualitativi necessari e che inoltre ha proposta caratteristiche ha migliorative;

Atteso che la causa costituisce un elemento essenziale del negozio giuridico e dei contratti secondo quanto stabilito dal diritto privato italiano ordinamentale e costituisce la ragione pratica del contratto ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare e che è alla base dell'autonomia contrattuale e che come tale, pur distinguendosi dall'oggetto ovvero dal programma e dal contenuto dell'accordo, rimane a questo connesso in termini di apprezzabilità che come tale si ricollega al fine tipico ed alla causa dell'atto amministrativo in concreto.

Pertanto, oltre alla sua obiettiva funzione economico-sociale del negozio, la causa rileva per gli interessi reali e concreti che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare, come in questo caso, al di là del modello tipico adoperato ovviamente necessariamente riconnesso all'interesse pubblico da attuare che ne sta a capo;

Ritenuto così di affidare alla Scriptorium Decore S.r.l. di Loreto (AN), con sede legale in Corso Boccalini, 56/58, Loreto (AN), P. iva 02305650422, società specializzata del settore, le attività in parola per un importo di € 139.900,00 (+ IVA come per legge) quanto al servizio di riproduzione e stampa dei titoli di studio stimati per il 2026, comprensivi del servizio di spedizione e notifica dei titoli di studio, restando in attesa che il settore didattica comunichi per il 2026 in modo preciso, atteso che la proposta commerciale può ritenersi adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Che in ogni caso non viene preso alcun impegno rimanendo la stazione appaltante anche di non affidare alcun contratto attuativo nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto;

Che il contratto verrà stipulato mediante piattaforma digitale Mepa e che più precisamente a seguito del predetto affidamento, di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla sua stessa comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;

Considerato che in base alle specifiche tecniche relative ai servizi telematici rilasciati dall'Anac per la pubblicazione e gestione degli affidamenti diretti è previsto che il cig venga registrato solo al momento dell'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione con la conseguente trasmissione all'Anac stessa dei dati sull'affidatario, sull'importo e data dell'affidamento;

Considerato dunque che il sistema e piattaforma tecnologica preposta fornirà il cig solo al termine della procedura di affidamento;

Visto l'allegato I.2 su attività del R.u.p. del d lgs 36/2023 e riscontrato che lo scrivente R.u.p. è individuato secondo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 15 del medesimo d lgs 36/2023;

Considerato il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 5 sui requisiti di professionalità del R.u.p. nei contratti di servizi e forniture dell'allegato I.2 sopra menzionato

(https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf), tenuto anche conto di un'esperienza pluriennale per gli importi pari o superiori al soprasoglia;

Visti gli artt. 6,7,8, 9 del ripetuto summenzionato allegato I.2 al d lgs 36/2023;

Attesa l'opportunità di demandare, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico, alla struttura di supporto di cui ai precedenti punti:

- a) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare *di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;*
- b) Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
- c) Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
- d) Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
- e) Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
- f) Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;

Viste le Faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici Anac <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>;

Atteso l'elemento causale dell'appalto in linea generale ed in particolare la causa in concreto ovvero l'assetto di interessi che i contraenti persegono mediante questa specifica negoziazione, così la ragione pratica da conseguire, il tutto alla luce dei principi generali contenuti nell'art. 97 della Costituzione italiana e nell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, finalizzati a consentire di dare conto delle ragioni per le quali tra varie scelte legittime si compie quella oggetto del corrente provvedimento;

Considerato di condividere il fine enunciato dal legislatore di incentivare gli investimenti pubblici ed anche dei servizi pubblici nonché di fare fronte alle ricadute economiche in parte a seguito della oramai passata emergenza sanitaria da Covid 19 ed alla guerra russo-ucraina;

Di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione



delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;

Che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente riferimento alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 31/3/2023 n. 36 – secondo il regime transitorio da quest’ultimo prescritto - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell’appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, *assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.)*, dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all’art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all’allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la direzione dell’esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023);

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto con l’affidatario, anche come chiarito nel parere del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n.2341 del 26/02/2024, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, munito anche del corrente provvedimento, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, comunque le condizioni generali come elaborate, richiamati sia nella fase dell’interpello e nel successivo invito a trattare, fanno parte integrante del contratto e che, ai sensi dell’art. 55, comma 2 della citata normativa, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;

Che la consolidata giurisprudenza in materia precisa che la *ratio* di tale principio trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poichè la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto;

Che nei contratti a forma vincolata non occorre che la volontà negoziale sia manifestata da entrambi i contraenti contestualmente e contemporaneamente, considerato che il requisito della forma scritta *ad substantiam*, in caso di sottoscrizioni contenute in due documenti diversi, deve intendersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, insindibilmente collegato al primo, al fine di evidenziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi nelle suddette forme;

Ricordato l’art. 1350 c.c. che sancisce che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra l’altro, gli altri atti specialmente indicati dalla legge (n. 13) e che l’art. 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, disciplina la stipulazione dei “contratti a trattativa privata”, i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall’art. 16, “possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”;

Che in conclusione la forma della stipulazione mediante lo “*scambio di corrispondenza*”, con la materiale trasmissione del documento di proposta contrattuale da un soggetto all’altro, qualunque sia il mezzo utilizzato, è quindi in grado di determinare l’incrocio di proposta e accettazione, il cui “contenuto” sia manifestato nei documenti che contengono in maniera completa tutte le condizioni contrattuali;

Verificata l’entrata in vigore della legge 21/6/2022 n. 78 che delegava al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il d lgs 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Richiamata l’importante Relazione agli articoli e agli allegati formulata dal Consiglio di Stato e datata 7/12/2022, qui richiamata e fatta propria;



Estratta da quest'ultima Relazione la seguente parte:

“Significativa è anche la posizione assunta dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, dove si afferma che la concorrenza non è un fine, ma uno strumento, che può essere “sacrificato” se ci sono interessi superiori da realizzare. La “demitizzazione” della concorrenza come fine da perseguire ad ogni costo è alla base, inoltre, anche della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 177 del vigente codice appalti (sentenza n. 218/2021, che pure chiarisce che il perseguimento della tutela della concorrenza incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti).

L'idea che l'Amministrazione in materia di appalti debba perseguire solo la concorrenza rischia, allora, di contrastare con il più generale principio di buon andamento, di cui il “principio del risultato” rappresenta una derivazione “evoluta”, sulle orme di studi di autorevolissima dottrina, che ormai da decenni auspica e teorizza “l'amministrazione del risultato”. Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività. Questa “propensione” verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare”; Che e sempre la relazione riporta quanto segue:

“recependo gli approdi di numerosi studi sulla c.d. amministrazione del risultato, chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.E.

Il comma 4 prevede che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto. Si tratta, quindi, di un principio-guida nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall'intreccio di principi, norme di diritto dell'Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza.”.

“La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest'ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità”.

Atteso quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36;

Che in particolare l'art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:

1. *Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.*

2. *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.*

3. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.*

4. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.*

5. *Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.*



50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;

Che l'art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. ;

Che, al momento, sono pertanto vigenti le norme di cui al d lgs 31/4/2023 n. 36;

Che l'art. 37, Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36, prescrive che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ;

Rilevati i principi generali di cui agli artt. dal 1 al 12 del d lgs 31/3/2023 n. 36, qui richiamati e fatti propri, poco oltre nel testo richiamati ed in parte esplicitati come da normativa citata;

Che come si è sopra espresso a tutt'oggi e fino al 1/7/2023 è rimasto in vigore il d lgs 18/4/2016 n. 50 dei cui principi comuni e norme si è fatta applicazione ed attuazione anche dopo quanto previsto dall'art. 229, co. 2 d lgs 31/3/2023 n. 36 (A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scompto del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.) e dei quali qui se riporta in sintesi:

- *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;*

- *Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.*
- *Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale;*
- *Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).*
- *Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrono le condizioni ivi disposte. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;*

Considerata la rilevanza del principio di economicità correlato a quello di proporzionalità che impone alla p.a. di operare in modo rapido, efficace al fine di ottenere i migliori risultati senza un dispendio di risorse superiori al necessario, oltre tutto in un ambito complesso quanto alle capacità programmatiche ed operative di ogni genere;

Considerata la portata del suddetto principio di economicità inducibile come il minor utilizzo di risorse riconoscendo che lo stesso rappresenta la sintesi di una pluralità di configurazioni tra cui quella aziendaleistica che ritiene economico il comportamento che, in presenza di mezzi limitati, tende al massimo risultato possibile, ma anche quella comparativa che tiene conto che ogni operatore, avendo avanti a se una molteplicità di obiettivi da perseguire con risorse limitate, opta per la soluzione che ritiene produca il massimo benessere organizzativo con la conseguenza che è economica quella soluzione che offre vantaggi superiori ai costi derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse in scelte alternative;

Che per quanto sopra assume una essenziale rilevanza lo sviluppo professionale delle risorse assegnate oltre ad essere indispensabile coprire le attuali posizioni professionali e così recepire sul piano organizzativo per il buon andamento degli uffici e le buone risposte all'utenza, così assicurare alle risorse umane disponibili di svolgere le attività attribuiti in modo proficuo e garantendo loro il dovuto aggiornamento professionale ed addestramento (preparazione e formazione);

Ricordata anche la direttiva del dipartimento della Funzione pubblica del 24/3/2024 relativa al miglioramento del benessere organizzativo nella p.a. oltre alla direttiva del gennaio 2024 in riguardo alla formazione del personale;

Rilevato il principio del risultato inteso come l'interesse pubblico primario del codice dei contratti pubblici, affinché



l'affidamento e l'esecuzione del contratto, avvengano con la massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;

Vista la relazione sugli obiettivi Piao 2024, assunta al prot. 276990 in data 7/11/2024 ed inoltre la relazione di avanzamento Piao 2025, assunta al prot. 85321 in data 14/4/2025, in cui si fa cenno agli assetti organizzativi ed alle elaborazioni interne con le relative allegazioni;

Che, altresì, l'area servizi economici patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, tra l'altro, le seguenti deleghe di procedure e budget:

- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell, ulteriormente rinnovata con atto di delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniwellWeFFm con atto prot. 60809 del 18/3/2024;
- Le deleghe di procedure e budget da parte di altre Aree e settori universitari, con prevalenza da parte dell'Area didattica;

Considerata di conseguenza la situazione di sviluppo microorganizzativo in corso che ha preso avvio dallo scorso settembre 2024 in relazione alla dotazione del personale assegnato;

Viste anche le documentazioni di cui ai protocolli 29220 del 7/2/2024 e 66330 del 25/3/2024;

Che si è tenuti in ogni caso ad assicurare il buon andamento degli adempimenti e dei servizi;

Che secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

Considerato che assume rilevanza, oltre che costituzionale (art. 97 Cost.) anche di principio generale, il fatto per cui un'azione efficace consente di fare un uso diligente delle risorse strumentali assegnate con idoneità dell'atto amministrativo a soddisfare l'interesse perseguito dalla pubblica amministrazione e tenuto anche conto dell'efficienza che ne deriva e che si sostanzia nel raffronto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenibili in correlazione all'adeguatezza ed alla capacità potenziale di raggiungere un determinato obiettivo;

Che può attendersi all'efficienza con riferimento alla quantità di risorse impegnate per raggiungere un determinato scopo secondo un modello razionale di allocazione delle risorse disponibili e di risposte ottimali rispetto al contesto di riferimento; Che in tal senso si ottiene l'efficienza come criterio organizzativo teso ad ottimizzare la produttività basato sulla relazione tra input ed output;

Che oltre a quanto precede va considerata anche la funzionalità intesa in senso di *professionalità che di capacità della struttura organizzativa di rispondere nel modo migliore all'interesse pubblico* da conseguire e che in tale ambito si è obbligati al rispetto della economicità traducibile nell'uso di strumenti adatti che permettono di gestire ed analizzare scenari reali in maniera semplice e veloce, risparmiando tempo da dedicare alla produzione ed alle soluzioni delle variabili di vario genere e profilo;

Che il buon andamento (art. 97 Cost.) afferma che *l'attività della pubblica amministrazione* deve essere diretta a realizzare l'interesse pubblico il che consente di affermare che l'azione amministrativa, oltre a dover essere guidata dal principio di legalità, *dove essere anche efficace ed efficiente* e che in tal senso si fa riferimento ai mezzi impiegati nella propria attività atteso che una p.a. è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti, evitando sprechi anche in considerazione del principio di proporzionalità ovvero tale da garantire che i provvedimenti da adottare non siano eccedenti a quanto è necessario per il conseguimento dello scopo prefissato, anche in ciò constando economicità e buon andamento che si sostanzia in tutti quei criteri e modalità di azione che rendono l'attività amministrativa congrua al perseguitamento dello scopo per lo specifico e concreto caso;

Che di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

Che in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i



contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di celerità del procedimento da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguitamento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i termini di conclusione del procedimento nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

Visto l'art. 15 del d.lgs 36/2023 in merito al Rup responsabile unico del progetto per cui ferma restando l'unicità del Rup, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

Che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del Rup, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del Rup nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Rinviato alla restante normativa di cui al predetto art. 15 ed ai relativi allegati;

Considerata la necessità prioritaria di conseguire l'interesse pubblico connesso all'oggetto della corrente decisione;

Valutata la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitorii;

Che in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

Che l'art. 1 e l'art. 2 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 come successivamente modificata dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, prima recepito dal d.lgs 50/2016 è successivamente divenuto un principio ordinamentale con il d.lgs 31/3/2023 n. 36;

Che gli stessi sancivano che fino al 30/6/2023 le procedure di affidamento devono concludersi entro:

– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria,

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Che il 3^o comma dell'art. 17 del d.lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

Ricordato il sopra menzionato d.lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare:



○ Articolo 1. Principio del risultato per il quale:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*
2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*
3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*
4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
 - a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva......*

○ Articolo 2. Principio della fiducia secondo cui:

1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*
2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*
3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

.....
○ Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.

○ Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.

○ Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento per cui:

1. *Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.*
2. *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.*

-
○ Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con egli enti del Terzo settore.
- Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
- Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.
- Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
- Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- Articolo 12. Rinvio esterno.
- Articolo 19. Principi e diritti digitali.
- Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.
- Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Preso atto delle seguenti pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, in relazione al principio del risultato:



- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812 e sez. III, 26.03.2024 n. 286 secondo cui *tal principio era già "immanente" al sistema della c.d. amministrazione di risultato (che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, già prima dell'espressa affermazione contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023);*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui *il risultato può essere adottato dal Giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto non rette dal d.lgs. n. 36/2023;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 e TAR Roma, 12.03.2024 n. 5004;
- ✓ TAR Milano, 28.09.2023, n. 2171 in cui riemergono i principi generali a tutela delle esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e nel rispetto del "principio del risultato";
- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui *l'amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il più "virtuoso", viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento;*
- ✓ Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924 secondo cui è evidenziata la rilevanza di un principio considerato quale *valore dominante del pubblico interesse da perseguiere attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:*
 - a) *nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;*
 - b) *nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;*
- ✓ TAR Napoli, 15.01.2024 n. 377 secondo cui il risultato può essere declinato in termini che pongano l'accento sull'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinvengano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento;
- ✓ Consiglio di Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812, secondo cui *la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare in un pregiudizio per la causa finale e per l'oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, costituiti "dall'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza", come recita l'attuale art. 1 del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, in quanto "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;*
- ✓ TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738 secondo cui *ogni Stazione Appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.» È stato quindi ritenuto dal Collegio che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione individuare le qualifiche professionali ritenute più adeguate allo svolgimento de servizio, «in un'ottica protesa al miglior risultato possibile per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito dall'affidamento;*
- ✓ TAR Napoli, 25.03.2024, n. 1910 secondo cui *la prospettiva sostanziale, che deve presiedere alla fissazione delle regole di gara, deve uniformarsi al rispetto del principio del risultato, «valevole come criterio orientativo per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'azione pubblica, facendo recedere tutti quei formalismi che non corrispondono a illegittimità che concretamente non garantiscono il corretto espletamento dell'appalto;*
- ✓ TAR Campania, Napoli, sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2024 n. 377, ha confermato che tale principio, peraltro ritenuto applicabile anche a procedure di gara regolate dalla normativa previgente, deve essere utilizzato come criterio orientativo per risolvere dubbi interpretativi, dando priorità agli obiettivi pubblici rispetto a formalismi che non rispondono a reali esigenze di tutela (sentenza annullata da Consiglio di Stato, III, 27 maggio 2024, n. 1215, pur confermando la preminenza del principio del risultato e la sua immanenza nell'ordinamento);
- ✓ TAR Napoli, 06.05.2024 n. 2959, *La declinazione del principio del risultato contenuta nel comma 4 appare quindi destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica;*
- ✓ C. Stato 13/09/2024, n. 7571 ha chiarito che il principio di risultato, seppure codificato solo con il nuovo Codice dei contratti (art. 1, D. Leg.vo 36/2023) deve intendersi immanente nel sistema, o comunque utilizzabile in chiave interpretativa anche

rispetto a fattispecie regolate dal D. Leg.vo 50/2016, come anche il principio di fiducia in quanto strettamente correlato con il principio del risultato. In particolare, i giudici hanno spiegato che il citato art. 1, D. Leg.vo 36/2023 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Tale articolo dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:

- *nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;*
- b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto), il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto;*

✓ *Consiglio di Stato, Sez. III, 27/05/2024, n. 4701;*

Che l'art. 1 del Dlgs. 36/2023 dispone sul principio del risultato che “costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”. Il principio del risultato, quale finalità generale dell'Amministrazione, costituisce il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere casi di contrasto tra il “dato formale” connesso all'applicazione del bando e il “dato sostanziale” della idoneità, ad esempio, delle partecipazioni dell'operatore economico. Il fine è di garantire, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost;

Che il predetto principio del risultato tiene conto dell'obiettivo finale dell'azione amministrativa che si prefigge: a) di giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto (con riferimento alla fase di affidamento); b) di perseguire il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (con riferimento alla fase di esecuzione);

Che lo scopo, in ogni procedura, è quindi la cura dell'interesse pubblico che deve essere comunque “il più virtuoso e viene raggiunto selezionando gli operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenze e professionalità, quali espressione di una affidabilità che su di essi dovrà essere riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento” (Consiglio di Stato sez. V. 25.09.2024 n. 7798);

Considerato che al momento ci troviamo in un contesto in cui il mutamento giurisprudenziale è sostanzialmente motivato dalla necessità di sopperire ad una situazione di inerzia legislativa, per taluni aspetti, tale da andare a correggere e fornire interpretazioni evolutive con interpretazioni che via via arricchiscono, specificano ed integrano ovvero adeguano i vari significati scaturenti dal dettame legislativo e normativo;

Che ciò permette alla norma di adattarsi ad un nuovo contesto storico-normativo, salvo quelle che potrebbero essere le ulteriori e successive interpretazioni giurisprudenziali in materia;

Rilevata per certi aspetti un'incertezza normativa oggettiva, caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione in alcune fattispecie delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà in determinate fattispecie delle circolari; 6) la mancanza per certi aspetti di precedenti giurisprudenziali o comunque l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente;

Visto l'art. Articolo 25. del d lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di*



approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf;

Vista la tabella di cui al <https://www.consip.it/media/approfondimenti/tabella-obblighi-facolta-per-gli-acquisti-di-beni-e-servizi>, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html, https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facoltx.pdf;

Visto l'avviso pubblicato su <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti_nuovo_codice_appalti.html, secondo il quale CONSIP informa stazioni appaltanti e operatori economici che sta per pubblicare dei "nuovi bandi" per tutte le categorie di lavori servizi e forniture presenti sul sistema, bandi che faranno riferimento alle disposizioni del nuovo codice anziché a quelle del vecchio D.Lgs.50;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, n. 42 del 7/12/2022 e l'inerente *quadro sinottico* https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, in relazione a "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023";

Vista la normativa di cui agli artt. 225, 226 e 229 del suddetto d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare riferimento alla vigenza di un peculiare regime transitorio di vigenza del d lgs 18/4/2016 n. 50;

Ricordato che: «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplicate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);

Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf;

Ritenuto possono ricorrere, come sopra precisato, anche i presupposti di cui all'art. 163.6 del d lgs 50/2016, in quanto sussistono le condizioni, situazioni dannose e pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso come descritto dalla normativa sopra ricordata;

Ricordato che in particolare in riferimento alla legge 27 dicembre 2006 i commi:

- 449. *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad*



approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015);

- *450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento. (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);*

Che rileva in modo specifico il principio della tempestività dell'azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990);

Vista la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, <https://www.corteconti.it/Download?id=182a9c6e-8aa7-4ec1-9d34-d51115977b89>;

Visto il parere MIT nr 735/ del 24 settembre 2020

https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/sugg20201020_571lpp_allegato1_5f8ef76243d15.pdf;

Vista la Dd rep. 599, prot. 70942 in data 25/3/2025, sulla proposta di indicazione delle fasce degli affidamenti di forniture e servizi, suddivise per valore economico, attuazione art. 49 co. 3 d lgs 36/2023 proposta in modo tale da applicare la rotazione solo agli affidamenti che si situano all'interno della stessa fascia, quanto a servizi e forniture;

Visto anche il documento programmatico di bilancio 2021 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attività-i/Contabilità_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf;

Visto l'art. 62 del d lgs 36/2023 il quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ricordati anche nella seguente citata circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf , del 7/4/2023 nr. 15 avente ad oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf). Ulteriori indicazioni.



Vista la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024, https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf;

Vista da ultimo la circolare della ragioneria generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024 *Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni*,

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_16_2024/,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato_1_Quadro_sinottico.pdf, i suoi successivi aggiornamenti https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/12/Circolare-del-22-aprile-2025-n-12.pdf, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/12/Allegato_1_quadro_sinottico_2025_per_circolare_2025_integrato.pdf;

Che non sono presenti Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto,

<https://drive.google.com/file/d/1zefOceLYcNrKSBqe9hO6yRkqjJW-oHsd/view>;

Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il parere mit n. 1857 del 28/3/2023,

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/detttaglio_p.asp?id=1857, secondo il quale è utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Consegu, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre - se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali “si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera” (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può avversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

Visto il parere Anac n. 54 del 16/1072024 <https://www.anticorruzione.it/-/news.11.11.24.parere.funzione.consultiva> per cui è possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. In deroga all'obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Questo escludendo che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all'ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”);

Visto il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:



a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Considerato e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

Ricordato che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

Rilevato che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

Visto il parere MIT n. 2077/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2077, del 26/6/2023, in merito alla decisione a contrarre e determina a contrarre in cui *"si rappresenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'art. 15, comma 1, invece, stabilisce che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice". Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: "si tratta del responsabile di una serie di "fasi" preordinate alla realizzazione di un "progetto", o un "intervento pubblico" (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un "responsabile di fase", a sostegno dell'attività del RUP)"), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all'art. 17. In altri termini, non sembrerebbero sovrappponibili i concetti di "procedura di affidamento" e di "intervento pubblico", sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g), dell'All. I.2, "decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare";*

Che l'art. 15 del d.lgs 36/2023 stabilisce che *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice ed inoltre che, dopo avere precisato che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento;*

Visto, altresì, il parere mit. n. 2163/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2163, per il quale *le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;*

Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull'esecuzione, dal d.lgs 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;

Considerato che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal Rup, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il Rup, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui



all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup; Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si può ricorrere all'esterno. Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il rup, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al rup o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 del d lgs 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

Visti gli artt. dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 36 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;

Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l'operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 oltre che la successiva normativa di cui al d lgs 36/2023 e dato atto che il servizio/fornitura richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 196/2009;

Visto il dlgs 91/2011;

Visto il d.Lgs. 18/2012;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

Considerato che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Che i quattro regolamenti, entrati in vigore il dì 1^o gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari



- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

Che al 1^o gennaio 2026 in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023 per effetto dei Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152 pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025. Le nuove soglie aggiornate sono le seguenti:

- settori ordinari
 - ✓ 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
 - ✓ 216.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
 - ✓ 5.404.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.
- settori speciali
 - ✓ 432.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
 - ✓ 5.404.000 euro per gli appalti di lavori.
- concessioni
 - ✓ 5.404.000 euro.
- settori della difesa e della sicurezza
 - ✓ 432.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
 - ✓ 5.404.000 euro per gli appalti di lavori

Vista la risoluzione del 9 settembre 2025 sugli appalti pubblici (2024/2103(INI)) Il Parlamento europeo ha approvato le Raccomandazioni alla Commissione UE per la riforma delle direttive appalti 2014/24 e 2014/25;

Vista la pagina <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/Consultazione>, articolata dal supporto giuridico, del Servizio Contratti Pubblici, è un servizio pubblico e gratuito realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, in attuazione dell'art. 223 comma 10, del D.Lgs. 36/2023 sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa;

Che quanto sopra non costituisce fonte del diritto ma mera interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

Dato atto:



-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

Vista la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, oltre la successiva di cui al prot. 69195 in data 24/3/2025 e l'ulteriore prot. 78700 in data 4/4/2025, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs 31/3/2023 n. 36;

Atteso ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf;

Vista la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa prevista troverà la copertura finanziaria sul conto del bilancio unico di previsione 2026 CO.04.01.02.01.08.14 "Altre spese per servizi";

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Decide

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di decisione a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto, assumendo pertanto la natura del provvedimento citato dall'articolo 17, comma 2, che accerta l'insorgere di un autovincolo interno, che, avendo concluso la trattativa con l'operatore economico scelto per l'affidamento diretto, esterna la volontà di affidargli direttamente tale prestazione ed allo scopo impegna la spesa;
3. di affidare, come affida, alla ditta specializzata del settore Scriptorium Decore s.r.l., con sede legale in Corso Boccalini, 56/58, Loreto (AN), P. iva 02305650422, detentrice di uno specifico brevetto, la fornitura di un contratto normativo mediante accordo quadro per il servizio stampa diplomi di abilitazione professionale e diplomi dei titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi di Firenze nell'anno 2026, per un importo massimo stimato in € 139.900,00+iva e pertanto euro 170.678,00 tutto compreso, secondo le risultanze di cui alla documentazione prot. 329994 del 11/11/2025;
4. di rinviare, data la natura di contratto normativo e accordo quadro, ad ogni singolo ordine di servizio e contratto attuativo, anche con riferimento ai singoli cig per la registrazione degli impegni di spesa, singolarmente, con imputazione al bilancio unico di previsione 2026 sul conto di competenza CO.04.01.02.01.08.14 "Altre spese per servizi";
5. di stabilire con riferimento al punto 3, in ogni caso suscettibile di essere assoggettato ai dispositivi di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 120 D. Lgs. 36/2023, che la stazione appaltante non assicura alcun importo minimo a beneficio del fornitore così come identificato, fatta salva la sua volontà di recedere o risolvere il contratto normativo;
6. di riservarsi in ogni caso di non dar seguito ad eventuali stipule di contratti attuativi, rimanendo in capo alla stazione appaltante la scelta discrezionale se dare effettivamente luogo ad eventuali singoli ordinativi, nei limiti della scadenza del contratto normativo, senza che l'operatore abbia a pretendere alcunché;
7. che, per quanto sopra, nei limiti del massimale indicato, non saranno garantiti ordini contrattuali attuativi;
8. di escludere ogni eventuale patto di esclusiva con il contraente qui individuato, restando autonoma l'amministrazione nel rivolgersi anche ad altri fornitori specializzati del settore, secondo le circostanze, esigenze ed opportunità;
9. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto, per ogni eventuale contratto attuativo, a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;



10. rilevato che, dopo avere già disposto della prenotazione della spesa all'avvio della trattativa precontrattuale seguita agli iniziali interPELLI informali, il titolo giuridico per l'impegno definitivo della spesa è il contratto quale obbligazione giuridica formale ex art. 1173 c.c. ed ex art. 1321 c.c., costituendosene nelle formalità e completandosene (oltre quanto già disposto e sottoscritto mediante la piattaforma telematica di cui all'art. 25 d lgs 36/2023) di cui all'art. 18/1 del d lgs 36/2023, non l'aggiudicazione o l'affidamento e pertanto è atto necessariamente collegato al perfezionamento dell'obbligazione contrattuale per la quale si rinvia alle formalità della piattaforma digitale utilizzata oltre a quanto disposto nei successivi punti;
11. che con l'impegno di spesa si costituisce la seconda fase del procedimento di spesa, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi di legge;
12. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
13. di stabilire in conformità alla legge che:
 - a. il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all'oggetto al fine di favorire l'efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
 - b. il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
 - c. Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
14. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
15. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio;
16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17. di avvalersi altresì dell'ufficio di supporto amministrativo, nelle persone di *Federica Esposito e Maria Russo*, per il buon fine alle attività di liquidazione e di tutti gli adempimenti collegati
18. in particolare, inoltre di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;
19. di demandare alla sopra ripetuta e citata struttura di supporto, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico;
20. Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
21. Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
22. Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
23. che il rapporto contrattuale viene regolato, oltre che dalle condizioni generali fissate nella fase delle trattative e da quelle in calce al corrente provvedimento, dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non



risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), dalle condizioni generali in calce al corrente provvedimento, dalle condizioni prestazioni meglio descritte ed evidenziate nelle condizioni trasmesse dall'operatrice economica così come acquisite agli atti del protocollo nr. in data 19/3/2024, quanto a tempistiche e risultati ottenibili, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile e tenuto conto di come viene regolata all'allegato II.14 del d lgs 36/2022 il capo II circa la direzione dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. verifica di conformità e regolare esecuzione (Articolo 114, commi 7 e ss. d lgs 36/2023);

24. di dare atto che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento (si veda anche il vademetum in narrativa ricordato <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2667566/Anac+-+Vademecum+per+affidamenti+diretti+-+30.07.2024.pdf>);
25. che viene applicato, nel caso, quanto previsto dall'art. 99, comma 3 bis, del d lgs 36/2023;
26. di demandare alla sopra menzionata struttura di supporto tutti gli adempimenti connessi alla cura della notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
27. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
28. destinazioni della fornitura: la forniture/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
29. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara;
30. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
31. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
32. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d lgs 31/3/2023 n. 36 (oppure) diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 del medesimo d.Lgs;



33. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;
34. *Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.n. 76/2020 ha stabilito:*
- art.1, c.1: fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;*
- art.3, c.4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;*
35. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
36. Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
37. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
38. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>

Condizioni generali

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite,

2. Per l'esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Prodotti all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad



modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Obbligazioni generali del Fornitore.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, per i Servizi e, per i Beni, all'eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinante.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali Riferimenti e documenti allegati.

3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti

magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, o comunque ove indicato nell'Ordine.

3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell'Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. All'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante.

art. 5. Verifica dei Servizi e di conformità dei Prodotti, collaudo, resi Servizi

essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

art. 10. Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

art. 11. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di prestazione dei



appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto

1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione ordinante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'esito positivo dei controlli non esonerà il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Beni

1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinante, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.

Servizi o di consegna dei Beni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;

e) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);

f) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.

2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinante.

art. 12. Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato



Ordinante.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consono all'incarico affidatogli.

10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.

11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all'effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.

12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.

4. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d'ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

5. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.

6. Il Punto Ordinante potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l'avvenuto collaudo, per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.

art. 6. Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinante una mail, una pec ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi

con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto di Fornitura;

c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per contrarre con la p.a.;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.

4. In caso di recesso del Punto Ordinante il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).

5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.



13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d'effettuazione della fornitura.

15. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura. 16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

art. 3. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

a) fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica e nelle presenti Condizioni Generali, ivi

connessi e/o accessori.

2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all'interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l'Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

art. 7. Corrispettivo

1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore. Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni. Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).

2. Il prezzo comprende, tra l'altro: per i Beni

a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all'attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio;

c) la configurazione base del prodotto, come

art. 13. Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:

a) il Punto Ordinante espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;

b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa;

c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinante Contraente entro 10 giorni dalla stipula.

d) l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al



compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.

6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,

specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato dal punto Ordinante.

Per i Servizi

a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti;

b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.

3. Sono a carico dell'Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).

4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti.

art. 8. Fatturazione e pagamenti 1.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinante, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto, il

Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici diversi dal Contratto.

e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l'esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche

art. 14. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003



prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell'effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

art. 4. Attivazione dei Servizi e Consegnna dei Prodotti

Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

2 All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante.

Beni

1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la

prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura di cui all'articolo 6, comma 1, delle presenti Condizioni Generali, ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinante, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di consegna. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l'altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari), del numero di impegno e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinante, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

art. 9. Penali

Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l'erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

(Codice della Privacy).

art. 15. Privacy

1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti: -si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e sue successive integrazioni e modifiche date dal GDPR e dalla normativa attuativa; - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.